

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTAGLIA, GORIA, BORGOGGIO, CIAMPAGLIA,
SPAVENTA, ZAPPULLI**

Presentata il 2 aprile 1981

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale della Commissione nazionale per le società e la Borsa

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa di una revisione della legge 7 giugno 1974, n. 216, capace di tenere compiutamente conto della nuova prassi che la CONSOB va instaurando per le società e per il mercato mobiliare, appare oggi urgente dare a taluni problemi urgenti soluzioni atte a garantire una migliore funzionalità della Commissione.

L'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione della legge ha mostrato che l'attuale organizzazione del personale della Commissione è assolutamente inadeguata: sta di fatto che a circa sei anni dal suo insediamento la CONSOB può disporre di appena la metà del contingente di 120 unità a suo tempo determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi del se-

condo comma dell'articolo 2 della legge n. 216.

Sembra conveniente, a questo punto, l'istituzione di un ruolo autonomo del personale dipendente dalla Commissione.

Ciò consentirebbe di evitare i problemi derivanti dalla riluttanza delle Amministrazioni pubbliche ad autorizzare il comando di proprio personale; e permetterebbe di ovviare agli inconvenienti provocati dalla precarietà della posizione di comando, dalla fluttuazione del personale e dalla anomala situazione di scissione tra rapporto di impiego con la Amministrazione o Ente di appartenenza e rapporto di servizio con la CONSOB.

Per tale ruolo autonomo si prevede una dotazione organica non eccedente le 150 unità, con un aumento di 30 unità che ap-

pare giustificato da esigenze di funzionamento della CONSOB, oggi meglio valutabili in relazione a concreti elementi: l'attività vera e propria della Commissione, i suoi programmi, resi più impegnativi dall'evolversi dei fenomeni di Borsa, i nuovi problemi derivanti dall'apertura dei mercati ristretti.

La natura delle attribuzioni della CONSOB, e la particolare qualificazione richiesta al personale che dovrà essere assunto, impongono forme di reclutamento basate sulla più rigorosa selezione, attraverso pubblici concorsi per titoli ed esami. Da tali concorsi sembra giusto siano esentati gli impiegati che già prestano la loro attività a favore della Commissione, proprio perché hanno avuto già modo di dare una prolungata e diretta dimostrazione della loro preparazione. Sembra corretto quindi che essi trovino sistemazione nello istituendo ruolo, sempre che ne facciano espressa richiesta e che siano ritenuti idonei dalla Commissione.

La disciplina giuridica ed economica del personale che entrerà a fare parte del predetto ruolo organico è devoluta alla stessa Commissione, la quale provvederà con proprio regolamento, da approvarsi poi nelle forme previste dalla legge n. 216.

È parso però opportuno vincolare il modello di *status*, a quello di un Ente

come la Banca d'Italia, che svolge funzioni in qualche maniera assimilabili. È prevista perciò la ricezione dei termini giuridici ed economici di quel contratto collettivo. Verrebbero così ad eliminarsi le situazioni anomale, esistenti attualmente all'interno del personale CONSOB, dovute alla coesistenza di elementi della Amministrazione dello Stato e di elementi della stessa Banca d'Italia, dell'IRI e dello ISCO, con stipendi e regolamentazione del rapporto di lavoro del tutto differenziati.

La proposta tiene anche conto, all'articolo 2, dell'esigenza di avere una sede secondaria operativa della CONSOB in Milano, per la particolare rilevanza delle contrattazioni che si svolgono presso quella borsa valori. Come è evidente, la possibilità di operare a diretto contatto con il mercato borsistico di Milano permetterebbe di realizzare in modo più incisivo le esigenze di verifica e di intervento tempestivo che sono proprie della Commissione. Certo, è già previsto dal Regolamento della Commissione che essa possa riunirsi fuori dalla sede legale; individuandosi così, indirettamente, sedi secondarie operative. È sembrato opportuno, tuttavia, che sia la stessa legge a prendere atto della esigenza particolare che si manifesta e a prevedere l'istituzione della sede secondaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 7 giugno 1974, n. 216 è sostituito dal seguente:

« È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le 150 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dalla Commissione con proprio regolamento interno in applicazione dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia. Il regolamento conterrà una clausola di ricezione automatica delle modificazioni giuridiche ed economiche che intervengono nel predetto contratto collettivo.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

Il personale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo a richiesta, previo parere positivo della Commissione. Il trattamento economico di tale personale continuerà ad essere a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento interno.

La Commissione si avvale altresì per l'esercizio delle proprie attribuzioni di non più di trenta esperti assunti con contratto a tempo determinato, della durata fis-

sata dalla Commissione, disciplinato dalle norme del diritto privato.

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni.

ART. 2.

È istituita in Milano una sede secondaria operativa della Commissione nazionale per le società e la borsa.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire un miliardo per l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando corrispondente quota dell'accantonamento « Adeguamento e potenziamento delle strutture dell'amministrazione del Tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.